GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1875 — ROMA — LUNEDI' 7 GIUGNO — **NUM. 131**

PARTE UFFICIALE

ELEZIONI POLITICHE

del 6 giugno 1875

Votazione di Ballottaggio.

Collegio di Afragola. — Votanti 643. Guerra, voti 323; Orilia, 318. — Eletto Guerra.

Reggio Calabria. — Genoese Zerbi, voti 317; Pensabene, 262. — Eletto Genoese Zerbi.

La festa nazionale che ieri ricorreva fu in ogni parte del Regno celebrata colle consuete pubbliche dimostrazioni di gioia riviste militari, solennità scolastiche, e luminarie; ma specialmente con opere di beneficenza e largizioni fatte a cura delle autorità comunali e degli Istituti di carità locali.

A Palermo venne inaugurato il nuovo *Asilo Rurale*, intitolato dal nome di S. M. il Re, che volle concorrere alla provvida istituzione col dono di lire duemila; anche S. E. il Ministro dell'Interno inviò la somma di lire 1500.

A Caltanissetta fu pure inaugurato con splendida festa l'Osservatorio meteorologico eretto a spese di quel Municipio.

Da tutte le parti del Regno pervennero pure a S. M. numerosi telegrammi per esprimere all'Augusto Sovrano i sentimenti di devozione e gli omaggi delle festanti popolazioni.

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei Deputati

Nella tornata di sabato la Camera, udita la relazione del deputato Depretis sull'avviso della Commissione intorno alle proposte dei deputati Codronchi e Lioy riguardo ai provvedimenti di pubblica sicurezza, e udite alcune dichiarazioni fatte sopra di esse dal Presidente del Consiglio, preso a trattare dello schema concernente i detti provvedimenti, formolato dal Ministero; del quale ragionarono i deputati Lacava, Codronchi, Paternostro Paolo. Alla discussione, per fatti personali o per alcune dichiarazioni, ebbero parte altresì i deputati La Porta, Farini, Rasponi Gioachino, Gerra e il Ministro dell'Interno.

Furono presentati:

Dal Ministro delle Finanze, una relazione della Commissione centrale di sindacato sull'amministrazione dell'Asse ecclesiastico;

Dal Ministro dei Lavori Pubblici, una relazione sopra la costruzione della strade comunali obbligatorie; e questi due progetti di legge:

Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di bonificamento de'terreni paludosi nel 1° circondario consorziale di Ferrara;

Convenzione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia da Ciampino a Nemi sulla linea Roma-Napoli.

LEGGI E DECRETI

***Il Num. 2517** (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo è autorizzato a dare per decreto Reale tutti quei provvedimenti temporanei che sono necessari ad impedire l'importazione delle patate, a fine di preservare il territorio nazionale dalla *Doryphora.*

Art. 2. Le disposizioni proibitive della legge del 24 maggio 1874, n. 1934, serie 2ª, sono estese alle piante che non sono da frutto, ed alle parti vive di piante di qualsivoglia specie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

G. FINALI.

***Il Num 2518** (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge di pari data n. 2517 (Serie 2ª),

Sulla proposta dei Nostri Ministri d'Agricoltura, **Industria** e Commercio e delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le patate, che trovansi a bordo dei bastimenti provenienti dall'estero, dovranno esser chiuse entro scompartimenti o recipienti, i quali saranno sigillati dagli agenti doganali, immediatamente dopo la denunzia fatta ai termini dell'articolo 21 del regolamento doganale del 21 settembre 1862.

Art. 2. È vietato all'equipaggio, durante il soggiorno dei bastimenti nei porti dello Stato, di fare uso delle patate che recano a bordo. La perfetta conservazione dei sigilli sugli scompartimenti o recipienti che le contengono, sarà verificata dagli agenti doganali alla partenza dei bastimenti dai porti summenzionati.

Art. 3. Se i capitani ne esprimeranno il desiderio, o se le patate non potranno essere chiuse in scompartimenti o recipienti, le patate stesse saranno sottoposte ad una completa lavatura; e la terra od altri residui di qualunque specie che risulteranno da questa operazione, saranno chiusi in un sacco e affondati nel mare. I sacchi od altri recipienti che avranno contenuto le patate, saranno lavati con acqua bollente, e tutto ciò entro il periodo di tempo non superiore a giorni tre dall'arrivo del bastimento.

Le patate che avranno subìta la lavatura, di cui sopra è cenno, potranno, in deroga all'articolo 4, esser consumate a bordo, ma non potranno essere trasportate a terra.

Art. 4. Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 2 e 3 saranno, a seconda dei casi, punite con una multa estensibile da lire cinquant'una a mille.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.
G. FINALI.

Il Num. **2504** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 11 agosto 1872 che approva il regolamento per l'ammissione e servizio dei mozzi;

Visto il Regio decreto 30 marzo 1873 che apporta alcune modificazioni al regolamento suddetto;

Visto il Regio decreto 11 febbraio 1875 che stabilisce l'equipaggio provvisorio della nave *Scuola Mozzi*;

Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina,

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il regolamento per l'ammissione e servizio dei mozzi approvato con R. decreto 11 agosto 1872, e modificato con l'altro R. decreto 30 marzo 1873, ed il R. decreto 11 febbraio 1875 che stabiliva provvisoriamente l'equipaggio della nave *Scuola Mozzi*, sono abrogati. È approvato invece l'annesso regolamento firmato d'ordine Nostro dal Nostro Ministro per la Marina.

Le presenti disposizioni avranno effetto a partire dal 1° luglio 1875.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1875.

VITTORIO EMANUELE.

S. DE ST-BON.

CAPITOLO I. — *Dell'ammissione.*

Art. 1. La scuola navale dei mozzi è istituita col precipuo scopo di educare i giovani arruolati in modo da poterne ricavare in seguito un numero di buoni graduati, per le diverse categorie di bassa forza del corpo Reali equipaggi.

Art. 2. Possono essere ammessi nella R. scuola navale dei mozzi i giovani regnicoli i quali soddisfacciano alle seguenti condizioni:

a) Abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, e non abbiano oltrepassato il diciassettesimo dandone prova colla produzione dell'atto di nascita;

b) Siano sani, di costituzione robusta, bene sviluppati in ragione dell'età, e senza difetti fisici che più tardi possano renderli meno atti al servizio militare;

c) Sappiano leggere correttamente e scrivere chiaramente sotto dettatura;

d) Producano l'attestato di buona condotta prescritto per gli arruolamenti volontari nel corpo Reali equipaggi dal num. 5 dell'articolo 85 della legge 18 agosto 1871, rilasciato dal sindaco del comune di domicilio;

e) Comprovino di non essere incorsi in condanne penali mediante produzione di certificato spedito dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale in base alla risultanza dal casellario giudiziale;

f) Facciano constare, come prescrive il num. 7 dell'articolo 85 della legge citata, mediante atto ricevuto dal sindaco, del consenso avuto dal padre; in mancanza di questo, dalla madre; e in difetto d'entrambi, dagli ascendenti; mancando anche questi, siano autorizzati dal consiglio di tutela. L'atto di consenso alla ammissione alla scuola deve essere sottoscritto dalla persona che lo accorda e dal giovane. Ove non esista chi possa dare l'assenso, si supplisce con una dichiarazione del sindaco, certificata da due testimoni e parimenti sottoscritta dal giovane;

g) Producano attestato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo.

Il Ministero di marina darà le occorrenti istruzioni perchè la visita sanitaria abbia luogo con determinati criteri.

Art. 3. Sono accettati a preferenza di altri:

a) I figli di militari presenti sotto le armi, o morti sotto le armi o stati pensionati;

b) I figli di militari in congedo illimitato o di coloro che siano stati militari;

c) I giovani iscritti alla gente di mare o appartenenti a famiglie di gente di mare.

Art. 4. L'accettazione dei mozzi ha luogo presso il Consiglio di amministrazione della 3ª divisione del corpo Reali equipaggi.

Per conto del Consiglio della 3ª divisione l'accettazione può essere fatta dai Consigli della 1ª e della 2ª divisione, e dalle capitanerie di porto dei Compartimenti marittimi in cui non abbia sede un'Amministrazione del corpo.

I comandanti dei distretti militari, quando si tratti di giovani dimoranti nelle provincie interne del Regno, possono essere delegati all'accettazione dai Consigli di amministrazione.

Le domande di ammissione scritte in carta libera e senza documenti si raccolgono presso le tre divisioni del corpo Reali equipaggi e presso le capitanerie. Le domande devono indicare esattamente l'età dell'aspirante, il luogo di domicilio e la casa di abitazione, affinchè i giovani possano essere messi in nota ed a tempo oppor-

tuno invitati a presentarsi o alle divisioni del corpo, o alle capitanerie, o al comando di distretto che venisse delegato.

I documenti sono presentati all'autorità che procede all'ammissione. Quelli indicati alle lettere *d*), *e*) dell'articolo 2° debbono essere di data non anteriore di un mese al giorno dell'accettazione.

Art. 5. I giovani sono presentati all'accettazione dalla persona che ha firmato l'atto di cui alla lettera *f*) dell'art. 2°, oppure da persona appositamente delegata con mandato autenticato dal sindaco del luogo ove è stata fatta la delegazione.

Art. 6. Il Consiglio d'Amministrazione o le autorità che, per conto o per delegazione di esso, procedono all'accettazione dei mozzi, si accertano mediante adatte interrogazioni, e sempre col riscontro delle firme, della identità dei giovani e dei loro genitori o tutori, o della persona delegata a presentarli.

Per fare constare della accettazione, è firmato un atto, secondo il modello che segue, il quale è sottoscritto dal Consiglio di amministrazione o dall'autorità incaricata come sopra, dalla persona che presenta il mozzo e dal mozzo stesso. Questo atto equivale all'arruolamento militare.

(Atto d'ammissione alla R. scuola navale dei mozzi):

Visti i documenti prodotti per l'ammissione nella scuola navale dei mozzi della R. marina del giovane..... figlio di..... e di..... nato a..... il. ... e domiciliato a....., noi presidente e membri del Consiglio di amministrazione della..... divisione del corpo Reali equipaggi, (oppure indicare l'autorità) *per conto e per delegazione del Consiglio d'amministrazione della..... divisione del corpo Reali equipaggi, ammettiamo nel numero dei mozzi della R. marina il giovane suddetto che ci vien presentato dal..... (padre, o madre, o tutore, o persona appositamente delegata.....* vedi art. 5°). *E dopo di aver fatto conoscere loro l'obbligo che in conseguenza di questa ammissione il giovane..... contrae di compiere nella R. marina la ferma permanente di* 8 *anni, di cui all'art.* 91 *della legge* 18 *agosto* 1871, *con decorrenza dall'uscita dalla scuola, e dopo l'età di* 17 *anni compiti a norma dell'art.* 92 *della legge stessa, li abbiamo invitati a sottoscrivere con noi il presente atto.*

Art. 7. I giovani ammessi sono diretti al comando della divisione del corpo Reali equipaggi se la nave scuola si trova in uno dei capoluoghi di dipartimento marittimo; oppure alla capitaneria od ufficio del porto ove è la nave stessa, se in questo porto non ha sede un comando di divisione del corpo.

Alla stessa autorità è spedita la nota dei giovani così avviati; questa nota contiene il nome e cognome dei giovani, il nome del padre, il nome e cognome della madre, il giorno, il mese, l'anno ed il luogo di nascita, il luogo di domicilio, la misura esatta della statura e gli altri contrassegni personali.

Art. 8. I giovani di mano in mano che arrivano sono accompagnati a bordo, ed al comandante della nave scuola è contemporaneamente rimessa la lista nominativa di essi, contenente le stesse indicazioni richieste per la nota di cui all'articolo precedente.

Art. 9. L'autorità che procede all'accettazione dei giovani li fa assoggettare ad una visita medica per constatare la condizione di cui al paragrafo *b* dell'art. 2°; verifica l'esistenza della condizione imposta al paragrafo *c* dell'art. 2°; appone in seguito il visto con la data sui documenti e regolamenti classificati, li trasmette al Consiglio d'amministrazione della 3ª divisione del corpo Reali equipaggi insieme coll'elenco dei giovani a cui i documenti si riferiscono.

Il Consiglio della 3ª divisione esamina i documenti. Trovandone qualcuno irregolare, fa le occorrenti avvertenze alla autorità da cui sono stati accettati, affinchè provveda a riparare l'errore. Se da questo esame appaiano ammissioni irregolari, il Consiglio pronuncia l'annullamento dell'ammissione, provvede pel rinvio del giovane alla famiglia, e restituisce le carte per mezzo dell'autorità che aveva accettato il giovane, notificandole la causa dell'annullamento. È fatta eccezione a tale restituzione di carte, nel caso che esse possono dar luogo a denunzie all'autorità giudiziaria.

Art. 10. Il comandante della nave scuola fa visitare accuratamente ed esaminare i giovani al loro arrivo, e quando trovi che qualcuno non risponda esattamente alle condizioni di cui alle lettere *b*, *c* dell'articolo 2°, ne informa senza ritardo il comandante in capo del 3° dipartimento, tenendo intanto il giovane in semplice sussistenza a bordo.

Facendosi luogo al rinvio del giovane, le carte sono restituite alla famiglia nel modo indicato all'articolo precedente, e colla notificazione del motivo del suo rinvio.

Art. 11. Il comandante della nave scuola, ricevuto l'ordine di rinviare il giovane, dispone che sia sbarcato e lo fa accompagnare al comando della divisione del corpo Reali equipaggi nel dipartimento in cui si trova, o all'ufficio di porto del luogo di stazione della nave, con invito scritto di provvederlo dei mezzi per far ritorno al proprio comune.

Le spese incontrate dal comando della divisione od ufficio di porto pel rinvio del giovane alla sua famiglia sono rimborsate dal Consiglio d'amministrazione della 3ª divisione del corpo Reali equipaggi.

Art. 12. Il giovine può essere ritirato dalla scuola prima che siano trascorsi quaranta giorni dalla data dell'atto di ammissione: in questo caso rimane sciolto l'arruolamento. La domanda di ritiro, redatta in carta da bollo, deve essere fatta al comandante in capo del 3° dipartimento marittimo, e deve pervenirgli nel termine di un mese dalla data sopraddetta. La domanda deve essere fatta da chi ha dato l'assenso all'ammissione del mozzo. La stessa persona, od altra appositamente delegata con mandato autenticato dal sindaco, deve presentarsi a bordo per ritirare il giovane e pagare le spese di cui all'articolo seguente.

Art. 13. Colui che ritira il giovane dalla scuola deve pagare alla cassa di bordo:

a) Due lire per ogni giorno trascorso da quello in cui il giovine si presentò alla scuola;

b) Il valore degli oggetti di vestiario che gli furono distribuiti. Per contro riceve dalla medesima cassa la paga che compete al giovane per quel tratto di tempo, e dal commissario di bordo, con ordine dell'uffiziale in 2°, il fondo particolare di cui all'art. 41.

Art. 14. Per ordine del Ministero può essere licenziato in ogni tempo il mozzo che risulti affetto da infermità che lo faccia credere non atto al servizio militare e alla vita di mare. In questi casi non ha luogo il pagamento di cui all'articolo precedente.

Il comandante della nave scuola, sopra rapporto del medico di bordo, ordina lo sbarco e lo invio al comando della divisione del corpo RR. equipaggi del dipartimento in cui si trova il giovine riconosciuto inabile al servizio militare, dandone avviso al comandante in capo del dipartimento.

L'inabilità del mozzo a proseguire nel servizio militare è constatata, visto il rapporto del medico di bordo e visitato l'individuo, da una Commissione presieduta dal comandante della divisione del corpo RR. equipaggi, e composta di due ufficiali sanitari del dipartimento.

È assestato il conto di massa del mozzo: il debito che ne risulta viene condonato a carico dell'erario e portato in bonificazione nel foglio di competenze.

Se risulti un credito, questo va a benefizio dell'erario, e la somma ne è dedotta nel foglio di competenze.

Il comando della divisione del corpo RR. equipaggi provvede al mozzo licenziato i mezzi di trasporto e vitto fino al luogo di suo domicilio e conteggia le spese col Consiglio della 3ª divisione del corpo RR. equipaggi.

All'atto dello sbarco dalla nave scuola viene assestato e saldato al mozzo il conto particolare di cui all'art. 41.

Art. 15. Il numero dei mozzi da ammettersi alla scuola è determinato annualmente dal Ministero.

L'ammissione ha luogo d'ordinario nel mese di aprile.

Art. 16. I mozzi fanno parte integrante del corpo RR. equipaggi. Sono aggregati alla 3ª divisione ed amministrati dal Consiglio principale della medesima, colle norme stabilite per gli altri individui del corpo. Non sono però inscritti nelle matricole del corpo stesso, ma in un registro speciale tenuto secondo le stesse regole delle matricole.

Capitolo II. — *Della nave scuola.*

Art. 17. L'istruzione dei mozzi è fatta a bordo di una nave dello Stato in armamento, ascritta al 3° dipartimento.

Questa nave scuola dipende direttamente dal Ministero per quanto ha tratto al servizio militare ed alla istruzione. Per la parte amministrativa e per tutto ciò che riguarda l'arruolamento dei mozzi la nave scuola dipende direttamente dal comandante in capo del 3° dipartimento.

Art. 18. La nave destinata per la scuola dei mozzi è armata eccezionalmente a seconda del servizio speciale a cui è destinata.

L'equipaggio di essa è quale vien riputato necessario tanto pel servizio di bordo, quanto per quello della scuola. E, in ragione di questi servizi e del personale imbarcato, viene regolato il numero dei supplementi ad esso personale devoluti.

Il personale imbarcato sulla nave scuola ha dritto alle intere competenze di mare.

Il Ministro della Marina è autorizzato a provvedere alla relativa tabella d'armamento per decreto Ministeriale.

Art. 19. Al personale imbarcato sulla nave scuola sono inoltre accordati supplementi speciali, per le istruzioni teoriche e pratiche, da prelevarsi dal fondo di economia della scuola.

Questi supplementi sono mensili.

Il numero ed il valore di essi viene stabilito dal Ministero sulla proposta del comando della scuola.

Art. 20. Quando il Ministero lo giudichi conveniente può essere imbarcato sulla nave scuola un maestro di metodo per istruire i graduati destinati a fare da maestri elementari, e per impartire l'istruzione medesima agli alunni del corso speciale di cui al capitolo 4°.

Questo insegnante è accettato in servizio provvisorio a cura del Ministro, il quale determina la retribuzione mensile da accordarglisi.

Nella retribuzione dev'essere compresa la razione e il trattamento tavola uguale a quello degli ufficiali inferiori, alla cui mensa egli prende posto.

La posizione del suddetto insegnante, per ciò che riguarda la disciplina e la gerarchia, è assimilata a quella dei sottotenenti di vascello.

Art. 21. Un regolamento interno della scuola mozzi, approvato dal Ministero, determina sul servizio del personale imbarcato sulla nave scuola, sulla istruzione teorico-pratica, sul servizio e sulla disciplina dei mozzi nonchè degli alunni del corso speciale.

Capitolo III. — *Del corso ordinario.*

Art. 22. L'istruzione che viene impartita ai mozzi deve essere principalmente professionale. Non si deve trascurare tuttavia di esercitarli negli elementi di grammatica, di geografia, di aritmetica, di geometria e in generale nelle materie portate dai programmi governativi per le scuole elementari.

Il corso d'istruzione dei mozzi ha la durata di un anno e si denomina *corso ordinario.*

Art. 23. Compiuto il corso ordinario i mozzi vengono ripartiti secondo la loro attitudine e possibilmente pure secondo la loro inclinazione, per far passaggio nelle scuole dei cannonieri o torpedinieri, o per assistere al corso speciale per le categorie nocchieri, timoneria e maggiorità a bordo della stessa nave scuola dei mozzi.

Il numero dei mozzi che debbono far passaggio in ciascuna scuola è annualmente limitato dal Ministero.

Art. 24. Sono esclusi dalla ripartizione di cui nell'articolo precedente tutti i mozzi che per essere di troppa giovane età, o per essere troppo poco sviluppati fisicamente, o poco atti ancora al servizio militare, non sarebbero in grado di poter accedere con frutto alle scuole suddette.

Tali giovani ripetono il corso ordinario in qualità di mozzi.

Art. 25. Sono pure esclusi dalla ripartizione di cui nell'art. 23 i mozzi che dimostrano chiaramente di non avere alcuna attitudine a progredire in una delle categorie del corpo Reali equipaggi. Al termine dell'anno di corso essi vengono sbarcati dalla nave scuola e imbarcati sulle Regie navi armate, dove il loro servizio è quello prescritto dai regolamenti in vigore sul servizio di bordo per i marinari di 3ª classe.

I mozzi usciti per tal cagione dalla nave scuola non vengono promossi marinari di 3ª classe se non all'età di 17 anni compiuti. Prima di tale epoca non possono accedere nè alla scuola cannonieri nè alla scuola torpedinieri.

Al loro sbarco della scuola essi sono ascritti alla 3ª divisione del corpo Reali equipaggi.

Art. 26. La ripartizione dei mozzi nelle varie scuole suddette e l'esclusione da tale ripartizione, come dagli articoli 23 e 24, viene eseguita da Commissioni convocate a bordo alla nave scuola, nel modo che verrà specificato dal regolamento interno, di cui all'articolo 21.

Art. 27. I mozzi scelti per allievi di tutte le scuole suddette sono immediatamente promossi marinari di 3ª classe e ascritti alla 3ª divisione del corpo Reali equipaggi.

L'iscrizione a matricola è fatta nel modo indicato dall'articolo 280 del regolamento 8 maggio 1872 per l'applicazione della legge 18 agosto 1871. La loro nomina a marinai di 3ª classe fissa la decorrenza della ferma per quelli che hanno già compiti 17 anni; per quelli altri che non li hanno ancora compiti la ferma decorre dal giorno in cui avranno raggiunta questa età, giusta l'articolo 92 della legge 18 agosto 1871.

Art. 28. I designati per la scuola cannonieri o per la scuola torpedinieri, vi sono inviati pel principio dei corsi rispettivi. Frattanto rimangono nella nave scuola mozzi, assistendo al corso speciale.

Quelli designati pel corso speciale restano a bordo alla nave scuola mozzi.

Art. 29. Il mozzo che per mala condotta non può senza danno della istituzione esser ritenuto a bordo alla nave scuola, ne è espulso in ogni tempo.

L'espulsione è pronunciata da una Commissione di disciplina costituita a bordo alla nave scuola, colle forme che saranno indicate dal regolamento sul servizio interno di cui all'articolo 21.

Il mozzo espulso dalla scuola è ascritto alla 3ª divisione del corpo Reali equipaggi ed imbarcato sopra una R. nave armata, dove è tenuto sotto stretta sorveglianza e consegnato a bordo per la durata di tempo che viene stabilita secondo i motivi della espulsione.

L'espulso dalla scuola rimane sulle navi armate in qualità di mozzo per un anno almeno, e non può esserne sbarcato. Al termine dell'anno e quando risulti che egli abbia corretta la sua condotta, è ammesso a passare marinaro di terza classe, se ha già compiti i 17 anni, altrimenti deve attendere di aver raggiunto questa età per ottenere la promozione suddetta.

Per niun motivo il mozzo espulso non può tornare alla scuola mozzi, nè può prima di essere stato promosso marinaro di 3ª classe essere ammesso alle scuole cannonieri e torpedinieri.

Capitolo IV. — *Del corso speciale.*

Art. 30. I mozzi promossi marinari di 3ª classe e destinati alla scuola speciale seguono sulla nave scuola un corso d'istruzione della durata di un anno.

L'istruzione che loro si comparte deve vertere specialmente sulle cognizioni teoriche e pratiche richieste per la categoria alla quale sono assegnati, onde siano posti in grado, alla fine del periodo, di conseguire un certificato d'idoneità al grado di timoniere, allievo di timoneria, o allievo di maggiorità.

Art. 31. Ultimato il corso speciale di cui all'articolo precedente, i giovani marinari di 3ª classe che ne furono allievi sono esaminati da una Commissione funzionante a bordo alla nave scuola, la cui composizione e i cui doveri sono fissati dal regolamento interno di cui all'articolo 21.

Alla Commissione suddetta spetta proporre il rilascio dei certificati d'idoneità.

Art. 32. Gli alunni del corso speciale che hanno ottenuto un certificato d'idoneità vengono promossi immediatamente marinari di 1ª classe e avviati alla divisione del corpo R. equipaggi a cui appartengono.

I marinari di 1ª classe muniti di certificato d'idoneità sono inscritti sul quadro di avanzamento a misura che conseguono le condizioni prescritte dalla legge sull'avanzamento.

La produzione del certificato d'idoneità tien luogo degli esami.

La concessione dei certificati d'idoneità e la loro inscrizione in matricola ha luogo nel modo stesso in cui avviene pei cannonieri e torpedinieri.

Art. 33. Coloro che all'esame di cui all'articolo 31 sono dalla Commissione riconosciuti non meritevoli di un certificato d'idoneità vengono sbarcati e avviati alle divisioni rispettive in qualità di marinari di 3ª classe.

Il Ministero, sulla proposta della Commissione esaminatrice, può accordare la ripetizione di un anno di corso a quei marinari di 3ª classe che non risultando idonei, danno speranza di poterlo dopo un altro anno diventare. Può altresì concedere la loro ammissione alla scuola dei cannonieri o torpedinieri.

Art. 34. All'uscita dal corso speciale, come all'uscita dalle scuole cannonieri o torpedinieri, gl'individui provenienti dalla scuola mozzi sono ripartiti proporzionalmente fra le tre divisioni del corpo Reali equipaggi.

Art. 35. Presso ciascun comando di divisione del corpo Reali equipaggi deve essere tenuta in corrente una lista nella quale vengono scritti tutti i marinai di 3ª classe o mozzi che escono dalla nave scuola, e nella quale si annotano le date delle loro promozioni successive sino al grado incluso di timoniere, allievo di timoneria, caporale cannoniere, caporale torpediniere e allievo di maggiorità.

Queste liste sono comunicate originalmente al Ministero insieme colle proposte di avanzamento della bassa forza.

Capitolo V. — *Delle competenze e dell'Amministrazione.*

Art. 36. Il corredo del mozzo è uguale a quello del marinaro, tranne la veste di panno, una delle camicie bianche e mezzo fazzoletto di seta nera.

Questo corredo non gli è fornito per intero all'atto dell'ammissione, ma proporzionatamente al bisogno ed a bordo della nave scuola. Per quelli che cessano di appartenere alla nave scuola è completato il corredo per renderlo uguale a quello del marinaro e ciò per cura del Consiglio della divisione alla quale vengono ascritti.

Art. 37. All'atto dell'ammissione nella scuola i mozzi ricevono un assegno di 1° corredo di lire 150, che viene inscritto a credito nel loro conto corrente, mentre a debito viene segnato il valore dei capi di corredo da essi ricevuti.

I mozzi promossi marinai di 3ª classe e quelli che sono sbarcati dalla nave scuola sono presi in forza collo stesso debito o credito di massa che hanno all'epoca di tale promozione o al momento di lasciare la nave scuola.

Art. 38. I mozzi passando marinari di 3ª classe ricevono un aumento di 50 lire all'assegno di 1° corredo ricevuto alla loro entrata nella scuola mozzi, per portarlo così al pari dell'assegno fissato pel marinaro.

Art. 39. I mozzi ricevono la razione viveri stabilita pel marinaro. Però la porzione di vino è ridotta per essi alla metà.

Art. 40. La paga dei mozzi è fissata in lire 6 mensili; è contabilizzata a terra ed imputata alla massa individuale. A bordo hanno dritto ad un soprasoldo di lire 5 mensili.

Art. 41. Dal soprasoldo di bordo sono ritenute ai mozzi lire 2 al mese per l'uso di cui all'articolo 42.

Le rimanenti lire 3 sono contabilizzate dall'uffiziale in 2° in un conto corrente individuale al quale vengono pure imputati i danari che per vaglia postale, o per altro mezzo, le famiglie inviano ai mozzi.

L'uffiziale in 2° fa riscuotere i vaglia. Egli regola, secondo gli ordini del comandante, la consegna di questo danaro ai singoli giovani, perchè se ne servano per l'affrancatura di lettere, compra di sapone, riparazioni d'oggetti, di vestiario o per altre occorrenze.

I conti correnti individuali di cui sopra, sono riscontrati ed approvati dal comandante ad ogni trimestre, e più spesso ove il creda; sono sempre presentati in occasione d'ispezione e riviste, sono altresì resi ostensibili ai mozzi sopra loro richiesta ed a giudizio del comandante. Dei risultati di questo conto è fatto cenno nelle relazioni che il comandante fa al Ministero sull'andamento della scuola.

Il danaro dei conti individuali è conservato in cassa dal commissario di bordo. Egli consegna le somme necessarie all'uffiziale in 2° contro ricevuta di lui. Tiene per questi fondi uno speciale registro di cassa.

Art. 42. La scuola ha un fondo di economia, formato con la ritenuta di lire 2 mensili a ciascun mozzo, prescritta dall'articolo precedente.

Questo fondo serve a pagare i supplementi di cui all'articolo 19, ad acquistare gli oggetti di cancelleria ed ogni altra cosa occorrente alle scuole elementari, tranne le panche e gli arredi del luogo di studio.

Da questo fondo possono prelevarsi, col permesso del Ministero, somme per acquisti di premii ai mozzi più studiosi e diligenti.

Art. 43. A ciascun mozzo promosso marinaro di 3ª classe e destinato a seguire il corso della scuola speciale, è devoluto il supplemento di lire 1 mensile durante il periodo d'istruzione.

Questo supplemento è versato al fondo di economia, di cui all'articolo precedente, dovendosi dal fondo suddetto provvedere alle occorrenze della scuola fatta durante il corso speciale.

Art. 44. Il fondo suindicato è amministrato dal Consiglio eventuale di bordo, il quale delibera e cura l'acquisto degli oggetti necessari per gli studi. Uno dei capi di timoneria di bordo ha l'incarico della conservazione di tali oggetti, e ne risponde verso il Consiglio eventuale. Quest'ultimo trasmette in fin d'anno un rendiconto particolareggiato e documentato della amministrazione del fondo di economia al Consiglio principale d'amministrazione della 3ª divisione del corpo Reali equipaggi.

Il rendiconto esaminato dal Consiglio principale viene quindi comunicato al Ministero dal comandante in capo del 3° dipartimento.

Art. 45. La massa di economia della 3ª divisione che ha anticipato quanto occorreva per l'impianto della scuola mozzi e ne è stata quindi rimborsata sul fondo economie della scuola, continuerà a fare anticipazioni, con l'autorizzazione del Ministero, ove

occorrano altre spese a cui non si possa far fronte subito col fondo economia della scuola.

I mozzi non sono compresi nel calcolo dell'assegnamento di lire 0,025 stabilito con Regio decreto 1° agosto 1869.

Art. 46. Le panche e gli altri arredi del luogo di studio che non sono compresi fra quelli che vanno posti a carico del fondo di economia dalla scuola, sono a carico del bilancio dello Stato e sono forniti nel modo che è prescritto per ogni altro materiale di bordo. Li ha in consegna il contabile carpentiere.

Art. 47. Nei casi in cui ha luogo il ritiro o il rinvio di qualche giovane dalla scuola, secondo gli art. 12 e 14, i responsabili della cassa di bordo conteggiano nella contabilità dei fondi del Consiglio d'amministrazione della 3ª divisione le somme che riscuotono e quelle che pagano a tenore degli articoli 13 e 14.

Il Consiglio principale porta in deduzione nel foglio generale trimestrale delle competenze l'importo delle giornate di presenza, di cui all'art. 13, unendovi gli stati dimostrativi pervenuti da bordo, e deduce nel foglio particolare della sezione mozzi l'assegno di primo corredo che già avrà portato in buonificazione.

Art. 48. Pel mozzo espulso dalla scuola il soprasoldo mensile di cui all'art. 36 è ridotto di metà, cioè a lire 2 50 al mese, che gli vengono pagate dalla cassa della nave sulla quale si trova, per conto della 3ª divisione del corpo Reali equipaggi.

La stessa misura non si applica ai mozzi esclusi dalla ripartizione nelle varie scuole per non essere ritenuti atti a poter progredire in niuna delle categorie del corpo Reali equipaggi. Questi benchè imbarcati sulle navi armate in qualità di mozzi, percepiscono però l'intero soprasoldo di lire 5 mensili.

Per gli uni e per gli altri, sino all'epoca del loro passaggio a marinari di 3ª classe, non si fa nessun versamento alla massa di economia della scuola, nè a quella della 3ª divisione corpo Reali equipaggi.

Roma, lì 6 maggio 1875.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
S. DE ST-BON.

Il N. 2508 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 26 maggio 1867, n. 3742, col quale fu approvato il ruolo normale degli impiegati del Museo di antichità di Parma;

Visto l'altro Nostro decreto del 2 maggio 1875, n. 2186 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il direttore del Museo di antichità di Parma avrà d'ora innanzi l'incarico di fare un corso di storia e di archeologia nell'Università di Parma, pel quale doppio ufficio di direttore e di professore, sarà retribuito collo stipendio annuo di lire 2500.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1875.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

NOMINE E PROMOZIONI

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario:*

Con RR. decreti del 2 maggio 1875:

Cambruzzi Giuseppe, cancelliere della pretura di Bannio, tramutato alla pretura di Maniago;
Bonagiuso Giuseppe, id. di Sciacca, id. di Salemi;
Venuti Vincenzo, id. di Salemi, id. di Sciacca;
Campi Cesare, id. di Muravera, id. di Baressa;
Solinas Angelo, id. di Baressa, id. di Muravera;
Guadagni Giuseppe, id. di Pagani, id. di Castel San Giorgio;
Giliberti Gennaro, id. di Castel San Giorgio, id. di Pagani;
Mangano Giuseppe, id. di Alatri, id. di Ferentino;
Trento Silverio, vicecancelliere aggiunto presso il tribunale di Frosinone, nominato cancelliere della pretura di Monte San Giovanni Campano;
Ragusa Giacomo, id. di Caltagirone, applicato alla pretura ivi, id. vicecancelliere alla pretura di Caltagirone;
Staiti Antonino, id. di Girgenti, id. di Noto;
Burgio Giuseppe, vicecancelliere alla pretura di Palma Montechiaro, tramutato alla pretura di Comiso;
Malerba Francesco, id. di Alcamo, dispensato dalla carica, richiamato in servizio e nominato vicecancelliere alla pretura di Alcamo;
Ricci Odoardo, cancelliere della pretura urbana di Bologna, sospeso dalla carica, richiamato in servizio alla pretura di Vergato;
Pellegrini Giuseppe, vicecancelliere alla pretura di Ampezzo, tramutato alla pretura di Pordenone;
Marattoni Silvio, id. alla pretura urbana di Verona, applicato al tribunale ivi, id. di Ampezzo;
Donin Gio. Battista, id. alla pretura di Verona 2ª, id. di Isola della Scala;
Tacchetti Giovanni, alunno stabile presso il tribunale di Verona, nominato vicecancelliere alla pretura urbana di Verona;
De Gobbis Carlo, id. di Treviso, id. di Biadene;
Pagliarin Filippo, id. presso la pretura di Cittadella, id. di Fonzaso;
Corsetti Vincenzo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, id. di Ronciglione;
D'Aniello Alessandro, cancelliere della pretura di Ventotene, tramutato alla pretura di Pollica;
Casalboro Vincenzo, cancelliere di pretura, sospeso dalla carica, richiamato in servizio alla pretura di Ventotene;
Del Rosso Mario, vicecancelliere della pretura di Massa Marittima, id., dispensato dal servizio;
Ingargiola Salvatore, cancelliere della pretura di Castelbuono, id., revocato dall'impiego;
Caponetto Salvatore, vicecancelliere della pretura di Bivona, dichiarato dimissionario dalla carica per non aver preso possesso nel termine legale;
Pollio Francesco, id. di Palombara, id. id.;
Sparano Cristoforo, segretario della Regia procura di San Remo, promosso alla 1ª categoria;
D'Alessio Marco, vicecanc. al tribunale di Este, id. alla 2ª categ.;
Gabbani Giovanni, id. di Pisa, id. alla 1ª categoria;
Mottilli Gennaro, id. d'Isernia, id. alla 2ª categoria;
Aguello Alfonso, id. di Siracusa, id. alla 1ª categoria;
Ricevuti-Ballotta Andrea, id. di Trapani, id. alla 2ª categoria;
Melis Murru Angelo, id. di Cagliari, id. alla 1ª categoria;
Raimondi Zaneletti Giovanni, id. di Pisa, id. alla 2ª categoria;
Mauro Onofrio, id. del tribunale di commercio di Messina, id. id.;

Errico Emilio, id. del tribunale civile e correzionale di Potenza, id. alla 3ª categoria;
Montanari Francesco, segretario della R. procura di Urbino, id. alla 2ª categoria;
Albanese Michele, id. di Rovigo, id. id.;
Bonfini Carlo, id. di Tolmezzo, id. id.;
Vannuccini Ferdinando, id. di Arezzo, id. alla 3ª categoria;
Martinucci Giuseppe, id. di Siena, id. id.;
Masenti Francesco, id. di Mondovì, id. id.;
Verrocchi Angelo, id. di Santa Maria Capua Vetere, id. id.;
Molinario Giuseppe, id. di Alba, id. id.;
Cilento Giovanni Battista, vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Napoli, id. alla 1ª categoria;
Liguori Luigi, id. di Avellino, id. id.;
Tura Vincenzo, id. id., id. alla 2ª categoria;
Conte Lucio, id. d'Isernia, id. id.;
Ciampa Domenico, id. di Napoli, id. id.;
Sepe Alfonso, id. di Sant'Angelo de' Lombardi, id. id.

Con R. decreto 6 maggio 1875:

Dioneso Leonardo, vicecancelliere alla pretura di San Donà, in aspettativa per motivi di salute, confermato nella aspettativa medesima per altri mesi sei.

QUADRO A annesso alla legge 27 maggio 1875, n. 2510 (Serie 2ª), pubblicata nel n. 130 di questa Gazzetta.

CAPITOLI DEL BILANCIO Numero	Denominazione	Importare delle maggiori spese ai residui 1874 e degli anni precedenti	TOTALE
	Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.		
16	Dispacci telegrafici governativi	14,000 »	14,000 »
	Ministero dell'Istruzione Pubblica.		
39	Indennità di trasferta agli impiegati dipendenti dal Ministero	8,000 »	8,000 »
	Ministero dell'Interno.		
8	Fitto di locali per gli archivi di Stato	4,000 »	744,000 »
87	Mantenimento dei detenuti e del personale di custodia	740,000 »	
	Ministero dei Lavori Pubblici.		
51	Dispacci telegrafici governativi	10,000 »	56,208 65
152	Strada nazionale del Sempione, nº VI - Costruzione di due nuove travate metalliche in sostituzione di quelle esistenti a sinistra del ponte sul Toce alla Masone (Novara)	990 46	
162	Strada nazionale Bellunese nº XLVIII - Sistemazione e miglioramento del tronco di strada nella località denominata la *Rica di Santa Maria Maddalena* presso Castelnuovo (Belluno)	2,261 28	
164	Strada nazionale Bellunese, nº XLVIII - Sistemazione del tratto attraversante il torrente Cubbia fra il ponte sul Cismon e l'abitato di Arsiè (Belluno)	300 72	
168	Strada nazionale del Pulfero, nº LII - Costruzione di un ponte sul torrente Molina (Udine)	9,094 38	
170	Strada nazionale da Spezia a Cremona, nº XXII - Sistemazione della strada fra i ponti Monia e Rotto (Massa)	12,378 95	
171	Strada nazionale di San Marino, nº XXIX *bis* - Sistemazione del tronco detto *La Cattolica* presso la città di Rimini e correzione di alcune fortissime pendenze nel resto della strada (Forlì)	782 86	
244	Porto di Livorno di 1ª classe - Prolungamento della via *Vittorio Emanuele*	8,500 »	
269	Spesa per riduzione della chiesa del Carminello in Palermo ad uso di ufficio postale	11,900 »	
			822,208 65

Visto: *Il Ministro delle Finanze*
M. MINGHETTI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Si fa noto che dal primo corrente sono applicabili le seguenti tasse ai telegrammi scambiati colle località dell'America Meridionale appresso indicate:

	Tassa del telegramma di 20 parole, a partire da qualsiasi ufficio italiano	
	Via Francia Lire C.	*Via Malta* Lire C.
Brasile:		
Pernambuco	151 50	158 »
Bahia e Para	206 »	212 50
Rio de Janeiro	232 50	239 »
Santos, Santa Catarina e Rio Grande do Sul	260 »	266 50
Altre località	268 »	274 50
Uruguay:		
Montevideo	288 50	295 »
Altre località	296 50	303 »
Argentina:		
Buenos-Ayres	299 50	306 »
Altre località	307 50	314 »
Valparaiso ed altre località della costa occidentale dell'America meridionale	337 »	343 50

Le tasse sovraindicate aumentano della metà per ogni serie o frazione di serie di 10 parole oltre le 20.

Firenze, 3 giugno 1875.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 1° giugno corrente in Melegnano, provincia di Milano, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Firenze, li 3 giugno 1875.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per 0[0, cioè: 1° num. 130135 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al numero 13535 della soppressa Direzione di Milano), per lire 85; 2° num. 130136 d'iscrizione della Direzione generale (corrispondente al num. 13536 di detta Direzione di Milano), per lire 125; 3° num. 145808 d'iscrizione della stessa Direzione generale (corrispondente al num. 29208 della medesima Direzione di Milano), per lire 10, tutte in capo a Della Torre Gaetano fu Gerolamo, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Della Torre Gaetano fu Giacomo, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, il 5 giugno 1875.

Per il Direttore Generale
FERRERO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 236435 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 53495 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 425, al nome di Letizia Vincenzo di Giovanni, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Letizia Vincenza fu Giovanni, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 5 giugno 1875.

Per il Direttore Generale
FERRERO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 32947 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per lire 150 al nome di Mascarini Innocenza-Giuseppina, nubile, figlia di Giuseppe Mandolfo, domiciliata a Milano, minore sotto la legittima amministrazione di sua madre Ippolita Mascarini, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mascarini Innocenza Giuseppina, nubile, figlia di padre ignoto, domiciliata a Milano, sotto la legittima amministrazione della madre Mascarini, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 24 maggio 1875.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

È smentita la diceria relativa ad una nuova rimostranza del gabinetto di Berlino, la quale si diceva indirizzata al governo del Belgio a proposito delle processioni pel giubileo, dei pellegrinaggi e dell'emigrazione delle congregazioni monastiche nel Belgio.

Il ministro ungherese Koloman Tisza ha testè pronunziato davanti agli elettori di Debreczin un discorso che vieppiù dichiara le sue idee di conciliazione e di accordo colla parte cisleitana dell'impero. Il signor Tisza espose i fatti che condussero alla fusione dei partiti in un grande partito liberale, ed espresse la fiducia che il ministero, sostenuto da questo partito, potrà in pochi anni ordinare gli affari del regno in maniera soddisfacente. Inoltre egli affrontò coraggiosamente certe opinioni popolari; dichiarò che, per rialzare l'industria e le ricchezze del paese a nulla varrebbe ricorrere agli spedienti di una riforma delle tariffe e dei trattati di commercio, e che l'Ungheria non può attendere la sua salvezza fuorchè da un'amichevole armonia coll'altra metà della monarchia.

Con ciò il ministro accenna a voler rompere una lancia contro il sistema protezionista che nell'Ungheria trova oggidì favore presso certe sfere influenti, e contro una separazione economica e commerciale dall'Austria. Ciò non di meno il signor Tisza nulla ha perduto della sua grande popolarità, e il suo discorso fu coperto di applausi.

Scrivono da Versaglia all'*Havas*: " Si è insinuato che l'opinione del presidente della repubblica sulla questione dello scrutinio di circondario sia meno risoluta di quelle dei signori Buffet, Dufaure e degli altri membri del gabinetto. Questa insinuazione non ha ombra di fondamento. Il maresciallo presidente è convinto quanto i signori Buffet e Dufaure della necessità dello scrutinio di circondario e dei pericoli che risulterebbero per tutti i partiti moderati dal mantenimento dello scrutinio di lista ".

Nella sua sesta seduta la Commissione dei Trenta ha approvato con brevi discussioni i primi quattro articoli del progetto di legge concernente la elezione dei senatori.

La Commissione consultiva della stampa è sul punto di terminare i suoi lavori ed il Consiglio dei ministri sarà chiamato a deliberare sul progetto di legge dovuto all'iniziativa del signor Dufaure.

Riferiamo qui sommariamente i principii del progetto che la Commissione ha definitivamente accolti.

La Commissione ha pensato che essa doveva limitarsi a fare una legge transitoria la quale permetta al governo di ottenere dall'Assemblea nazionale, alla vigilia delle elezioni generali per la nomina dei senatori e dei deputati, la soppressione dello stato d'assedio nei quarantadue dipartimenti della Francia e dell'Algeria che vi sono sottoposti da così lungo tempo.

Per agevolare un'impresa così delicata la Commissione ha creduto che prima d'ogni altra cosa si dovesse difendere efficacemente la nuova costituzione ed il governo che essa consacra contro gli attacchi di certi giornali i quali, più o meno scopertamente, si sforzassero di rovesciare il regime presente.

Delle pene più o meno severe colpirebbero per conseguenza gli attacchi diretti contro il principio del governo stabilito, contro l'autorità del presidente della repubblica o contro quella delle due Camere. Queste disposizioni sono ricopiate dalle leggi emanate con analogo scopo dopo l'avvenimento del re Luigi Filippo e la rivoluzione del 1848.

Un articolo del progetto proibisce la discussione della costituzione allo scopo di giungere alla revisione delle leggi costituzionali, finchè il presidente della repubblica non crederà di dover usare del privilegio che gli è conferito dall'art. 8 della legge sui poteri pubblici di chiedere all'Assemblea la modificazione delle leggi del 24 e 25 febbraio.

La discussione tuttavia potrà farsi nelle pubblicazioni non periodiche contenenti più di dieci fogli di stampa.

Un altro articolo toglie ai prefetti il diritto di interdizione della vendita dei giornali sulla pubblica via. Il solo ministro dell'interno conserverà questo diritto a condizione di non esercitarlo che contro i giornali i quali nel corso dell'anno sieno stati condannati per un crimine o per un delitto. L'interdizione non potrà in alcun caso eccedere la durata di un mese.

Un quarto articolo permette di colpire non solo gli autori, ma anche i complici dello smercio ambulante non autorizzato.

Seguono alcune disposizioni che recano qualche mitigazione ai rigori eccessivi della legislazione relativa alla repressione dei delitti di falsa notizia, quante volte non sia provato che la falsa notizia fu data in buona fede.

Rispetto alla giurisdizione che dovrà conoscere dei crimini e delitti commessi colla stampa, la Commissione, dopo avere successivamente passati a rassegna quelli che possono presentare i tribunali di polizia correzionale, il giurì misto ed il giurì speciale, ha creduto di mantenere la istituzione del giurì ordinario quale esso esiste attualmente, siccome quello che, in definitiva, può meglio sostenersi, soprattutto di fronte agli energici verdetti pronunziati dai giurì di vari dipartimenti dopo il voto delle leggi costituzionali.

Per motivi che si rivelano da sè, la Commissione ha creduto di dover attribuire a magistrati sedenti correzionalmente il giudizio delle offese contro sovrani esteri.

Finalmente, per decidere l'Assemblea nazionale a favore della soppressione dello stato d'assedio, la Commissione ha pensato di dover introdurre nel suo progetto un articolo con cui si permette al governo, sotto la sua propria responsabilità e coll'obbligo di renderne conto alle Camere, di interdire in una città o in un dipartimento ogni giornale che eccitasse la guerra civile o potesse compromettere la sicurezza interna od esterna dello Stato.

Questo diritto eccezionale cesserà tre mesi dopo la costituzione delle Camere e nello stesso tempo cesseranno di avere efficacia tutte le disposizioni sopraccennate.

La seconda Camera dei Paesi Bassi ha votato la legge monetaria a duplice tipo, così che accanto alle monete d'argento che si conservano si avranno le monete d'oro di dieci fiorini. Il ministro delle finanze aveva proposto di emettere anche monete d'oro di cinque fiorini, ma la maggioranza non le volle. Alla fine del 1877 la legge dovrà essere nuovamente riveduta. Il fiorino conterrà gr. 0,6048 di oro fino, talmente che dodici fiorini equivarranno a venticinque lire.

Prima di separarsi per le nuove elezioni, la Camera ha votato un credito di ottomila fiorini, destinato a nuovi scandagliamenti che devono essere fatti prima che si possa proporre il prosciugamento dello Zuiderse. Frattanto il ministro ha fin d'ora dichiarata la sua intenzione di non affidare quest'opera gigantesca all'industria privata, la quale non potrebbe raccogliere l'immenso capitale necessario, cioè trecento milioni circa di lire.

Da una corrispondenza dell'*Osservatore Triestino*, in data di Costantinopoli 28 maggio, togliamo quanto segue:

" Dalle ultime corrispondenze di Rumelia risulta che, malgrado tutti gli sforzi delle autorità locali per tenere i Circassi nei limiti del dovere, questi turbolenti montanari continuano a commettere molti atti di brigantaggio. Specialmente il versante meridionale dei Balkani e più i distretti di Karnabat e Yamboli sono il teatro di scene violente e

spesso sanguinose. Le autorità locali vi mandano di tempo in tempo distaccamenti di cavalleria; ma le difficoltà sopratutto di luogo sono sì grandi che a nulla o quasi a nulla possono riescire quei buoni provvedimenti „.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Bruxelles, 5. — Il ministro di giustizia indirizzò ieri ai procuratori generali una circolare, nella quale ricorda i recenti disordini, ordina che si prendano le misure necessarie per prevenire che i disordini si rinnovino e si puniscano i colpevoli. La circolare li invita inoltre a sorvegliare i giornali.

Madrid, 5. — La voce che si tratti del matrimonio del re Alfonso con una principessa tedesca, e di quello della principessa delle Asturie con un principe bavarese è smentita.

Bukarest, 5. — La Camera dei deputati si è oggi costituita ed elesse a suo presidente, con 84 voti contro 7, il sig. Demetrio Ghika, candidato del partito conservatore.

Londra, 5. — *Camera dei lordi*. — Lord Penzance annunziò che il 22 giugno richiamerà l'attenzione della Camera sul passo della nota indirizzata il 3 febbraio dalla Germania al Belgio, il quale tende a stabilire come principio del diritto delle genti che uno Stato non deve permettere ai suoi sudditi di turbare la tranquillità interna di un altro Stato ed è obbligato di mettersi, colla sua legislazione, nella possibilità di adempiere a quest'obbligo internazionale. Lord Penzance chiederà a lord Derby se la Germania abbia domandato che l'Inghilterra aderisca a questa teoria, come principio del diritto delle genti, e quale sia stata la risposta del ministro inglese.

Versailles, 5. — L'Assemblea nazionale approvò l'intiero progetto di legge relativo alla riforma penitenziaria.

Laboulaye, relatore della Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge riguardante l'insegnamento superiore, presentò la sua relazione. La relazione dichiara di volere la libertà di insegnamento per tutti; dice che bisogna dare la libertà alla Chiesa, e che bisogna mettere come fondamento della repubblica la giustizia e la moderazione.

La Commissione dei Trenta approvò gli articoli fino al 14 del progetto di legge relativo alle elezioni dei senatori.

Credesi che la discussione delle leggi costituzionali suppletorie incomincierà il 15 giugno.

La Commissione incaricata di riferire sulla elezione di Bourgoing decise di proporne l'annullamento.

Pisa, 6. — Oggi fu inaugurata la statua a Giovanni da Pisa. Vi assistevano il prefetto, la Giunta municipale e tutte le autorità. La statua è un bellissimo lavoro del professore Salvini, il quale fu assai festeggiato.

Torino, 6. — Una brillante rivista delle truppe fu passata dal Duca d'Aosta. Fu scoperta la lapide in memoria del senatore Desambrois, dedicatagli dai senatori torinesi.

Parigi, 6. — Il *Journal Officiel* annunzia che le obbligazioni del prestito Morgan si cambieranno contro 30 franchi di rendita al 3 per cento, con un saldo di 124 franchi, pagabili dal 1° luglio al 31 agosto.

Parigi, 6. — I giornali di Bruxelles raccontano che un individuo, di nome Arnouds, tirò venerdì due colpi di revolvers contro il signor Olivier, colonnello delle guide, mentre passeggiava sul boulevard. Un ufficiale di ordinanza del conte delle Fiandre, che passeggiava in compagnia del conte, si precipitò immediatamente sopra l'assassino, il quale rivolse il revolvers contro se stesso per suicidarsi. Il colpo deviò, tuttavia l'assassino rimase gravemente ferito. L'attentato è dovuto a rancori personali.

Sfax, 6. — La Commissione geografica italiana giungerà questa sera a Gabes ed incomincierà subito gli studi sugli *Schott*. La accoglienza fu qui cordialissima da parte delle autorità tunisine e consolari.

Parigi, 6. — Il conte Rémusat è morto questa mattina.

Il maresciallo Mac-Mahon passerà domenica prossima in rivista 25,000 uomini.

Confermasi che il ministero è d'accordo colla Commissione dei Trenta per discutere la legge elettorale soltanto dopo la votazione delle leggi costituzionali suppletorie.

Ems, 6. — L'imperatore di Germania è arrivato e fu ricevuto alla stazione dallo czar, dal re di Würtemberg e da una grande folla che accolse le LL. MM. con acclamazioni.

Colonia, 6. — La *Gazzetta di Colonia* ha da Carlsruhe che i governi federali avrebbero espresso il desiderio di organizzare il Comitato per gli affari esteri del Consiglio federale in modo da dargli un'importanza pratica.

NOTIZIE DIVERSE

La festa nazionale a Roma. — Ieri, 6, ricorrendo la festa nazionale, S. M. il Re passò in rassegna sul piazzale del Maccao le truppe del presidio, ch'erano comandate da S. A. R. il Principe Umberto.

Ieri sera poi, tutti gli edifizi pubblici e non pochi privati erano illuminati, e mentre le bande militari suonavano scelti pezzi di musica in parecchie piazze, migliaia e migliaia di persone andavano ad assistere all'incendio della *girandola* della mole Adriana, che riuscì benissimo.

Beneficenza. — Nella *Perseveranza* del 6 corrente si legge:

La Commissione centrale di beneficenza che amministra la Cassa di risparmio in Milano, ha deliberato di contrassegnare anche quest'anno la ricorrenza della festa nazionale erogando sugli avanzi della beneficenza e del fondo del risparmio durante l'anno l'anno 1874 la complessiva somma di lire 197,100.

Solenni esequie. — Ieri mattina, scrive la *Nazione* di Firenze del 6, furono celebrate nel tempio di Santa Croce solenni esequie alle anime dei Martiri dell'Indipendenza Italiana. Intervennero alla cerimonia il prefetto, il marchese senatore Garzoni, assessore, delegato municipale, in assenza del sindaco, il tenente generale Mezzacapo, il generale di divisione Piola Caselli e molti altri ufficiali superiori dell'esercito.

Un battaglione del 33°, con la banda musicale, era di servizio nell'interno del tempio. Oltre la Giunta, il Consiglio di prefettura, una rappresentanza delle Corti di cassazione e di appello e del Tribunale civile e correzionale, intervennero alla cerimonia molte altre autorità, un numero non indifferente di signore, i reduci delle patrie battaglie, e gli alunni degli Istituti, che deponevano ghirlande sulle lapidi ove sono scritti i nomi dei caduti a Curtatone e Montanara.

Nel posto assegnato al pubblico molto era il popolo. Venne eseguita maestrevolmente la messa di *requiem* del professore Casamorata dagli alunni del R. Istituto musicale di Firenze.

Sulla porta principale del tempio si leggeva la seguente iscrizione:

Imploriamo benedizioni perenni — Alle anime dei valorosi — Che nelle Patrie battaglie — Profusero il sangue — Per la libertà d'Italia — E ne meritarono lo splendido trionfo.

Movimento portuario di Palermo. — Nello scorso mese di maggio, scrive il *Giornale di Sicilia* del 3 corrente, nel porto di Palermo arrivarono num. 502 bastimenti a vela ed a va-

pore della capacità di tonnellate 72556, con num. 3440 passeggieri. Ne partirono num. 521 della capacità di tonnellate 73850, con num. 4088 passeggieri.

La spedizione inglese al polo artico. — Scrivono da Portsmouth che la spedizione inglese per il polo artico, composta delle navi *Alert* e *Discovery*, e comandata dal capitano Nares, salpò da quel porto alle 4 pomeridiane del 29 maggio, in mezzo agli applausi ed agli evviva di una folla immensa che assisteva alla sua partenza.

L'*Alert* e la *Discovery* andranno direttamente a Disco, nella Groenlandia, ove prenderanno a bordo sessanta cani per il servizio delle slitte. Da Disco passeranno per Melville-Bag e faranno rotta verso il Nord.

Un teatro incendiato. — Nella notte di sabato, 29 maggio, cinque minuti dopo che lo spettacolo era terminato, un incendio scoppiò nel Teatro Reale di Leeds (Inghilterra), e lo distrusse del tutto cagionando un danno materiale che si calcola superi 35,000 lire sterline o 875,000 franchi.

L'incendio del Cabanal. — Dal *Tiempo* del 1° giugno si annunzia che un incendio ridusse in cenere 230 case del Cabanal, presso Valenza, e che rovinò completamente 300 famiglie. Il re Alfonso inviò 40,000 reali per soccorrere le vittime del disastro.

Il petrolio in Ungheria e nella Gallizia. — In una delle ultime sedute della Società geologica ungherese, uno dei membri parlò a lungo delle sorgenti di petrolio in Ungheria e nella Gallizia, e riguardo alla produzione petrolifera di quest'ultima provincia comunicò i seguenti particolari:

Nella Gallizia, il terreno petrolifero pare che abbia una grande estensione, e fra le località più produttive si citano: Bobrka, che ha circa 150 pozzi, dei quali 40 soltanto sono in attività, e che produce annualmente 20,000 quintali di petrolio; Nopianka, che ha pure una produzione assai notevole; Boryslav, la cui produzione annua è di 90,000 quintali di petrolio e di 45,000 quintali di bitume, che rappresentano il valore totale di 1,700,000 fiorini. A Boryslav il petrolio si estrae da pozzi, la cui profondità varia dai 60 agli 80 piedi. I pozzi, sopra una estensione di 40 jugeri, sono 9000, ma tremila soltanto sono in attività. Di tutti i pozzi da petrolio, il più produttivo, che trovasi in un terreno detto il *Nuovo Mondo*, produsse persino tanta quantità di petrolio che rappresentava quotidianamente il valore di 1000 fiorini. Quel pozzo ha una profondità di 45 pertiche, e sebbene vi si attinga continuamente, il petrolio liquido vi si mantenne per un pezzo all'altezza di 35 pertiche.

Anche in Ungheria pare che le sorgenti di petrolio occupino una considerevole estensione di terreno.

Secondo l'*Ausland*, il peso specifico del petrolio di Gallizia è di 0,88, e di 0,90 quello di Ungheria.

BORSA DI VIENNA — 5 *giugno.*

	4	5
Mobiliare	231 25	234 —
Lombarde	105 —	110 25
Banca Anglo-Austriaca	126 30	128 25
Austriache	284 —	287 50
Banca Nazionale	960 —	960 —
Napoleoni d'oro	8 90	8 90
Argento	102 —	102 —
Cambio su Parigi	44 15	44 15
Cambio su Londra	111 55	111 55
Rendita austriaca	74 45	74 50
Rendita austriaca in carta	70 20	70 25
Union-Bank	101 —	106 60

BORSA DI PARIGI — 5 *giugno.*

	4	5
Rendita francese 3 0[0	64 77	64 75
Id. id. 5 0[0	103 55	103 65
Banca di Francia	— —	— —
Rendita italiana 5 0[0	72 60	73 22
Id. id. 5 0[0	— —	— —
Ferrovie Lombarde	246 —	251 —
Obbligazioni Tabacchi	— —	— —
Ferrovie Vittorio Emanuele (1863)	— —	214 50
Ferrovie Romane	65 —	66 —
Obbligazioni Lombarde (God. genn. 1875)	238 —	243 —
Obbligazioni Romane	215 —	215 —
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 24	25 25 1[2
Cambio sull' Italia	6 —	6 —
Consolidati inglesi	92 3[4	92 3[4

BORSA DI LONDRA — 5 *giugno.*

	4 da	4 a	5 da	5 a
Consolidato inglese	92 5[8	92 3[4	92 5[8	92 3[4
Rendita italiana	72 1[4	— —	72 1[2	— —
Turco	43 1[2	43 5[8	43 5[8	43 3[4
Spagnuolo	20 1[8	— —	20 —	— —
Egiziano (1868)	— —	— —	— —	— —
Egiziano (1873)	77 1[4	— —	77 3[8	— —

BORSA DI BERLINO — 5 *giugno*

	4	5
Austriache	521 —	518 —
Lombarde	196 50	199 —
Mobiliare	423 —	428 50
Rendita italiana	72 70	72 —
Rendita turca	— —	— —

BORSA DI FIRENZE — 5 *giugno.*

	4		5	
Rend. it. 5 0[0 (God. 1° lugl. 1875)	— —		75 70	nominale
Napoleoni d'oro	21 32	contanti	21 40	contanti
Londra 3 mesi	26 55	»	26 60	»
Francia, a vista	106 25	»	106 60	»
Prestito Nazionale	58 50	nominale	58 50	nominale
Azioni Tabacchi	845 —	»	845 —	»
Azioni Banca Naz. (nuove)	1985 —	fine mese	1984 —	»
Ferrovie Meridionali	345 —	nominale	340 —	nominale
Obbligazioni Meridionali	224 —	nominale	224	»
Banca Toscana	1210 —	fine mese	1250 —	»
Credito Mobiliare	735 —	»	735 —	»
Banca Italo-Germanica	— —		— —	
Banca Generale	— —		—	

Incerta.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 5 giugno 1875 (ore 16 15).

Il cielo si mantiene generalmente nuvoloso. I venti sono forti; il mare è agitato al Capo Spartivento e a Taranto. Est fortissimo e mare grosso a Portotorres; calmo altrove. Barometro poco alzato lungo le coste peninsulari del Tirreno e in Sicilia; stazionario altrove. Ieri e stanotte piogge e temporali sul versante Mediterraneo fino a Napoli. Continua il tempo vario al turbato, specialmente all'occidente della penisola.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 5 giugno 1875.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro	759,7	759,7	759,7	760,4
Termomet. esterno (centigrado)	20,2	25,2	24,0	19,8
Umidità relativa	71	46	58	81
Umidità assoluta	12,47	10,95	12,96	13,94
Anemoscopio	N. 9	SO. 9	S. 15	N. 3
Stato del cielo	9. cirri	7. cumuli	4. cirro-cumuli	8 strati

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 25,9 C. = 20,7 R. | Minimo = 17.2 C. = 13,7 R.
Pioggia in 24 ore poche gocce cadute dopo le 9 pom. del giorno 4.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 6 giugno 1875.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro	761,6	761,7	762,8	763,8
Termomet. esterno (centigrado)	19,2	26,3	25,7	19,3
Umidità relativa	74	34	39	78
Umidità assoluta	12,35	8,74	9,47	13,01
Anemoscopio	N. 3	O. NO. 2	O. 14	O. 0
Stato del cielo	10. belliss.	9. bello cumuli ad Est	0. temporali con tuoni in giro	10. bello assai

OSSERVAZIONI DIVERSE

Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 28,0 C. = 15,7 R. | Minimo = 15,7 C. = 12,5 R.
Pioggia in 24 ore poche gocce — Al pomeriggio temporali lontani con tuoni e lampi. Poche gocce di pioggia anche in Roma.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 7 giugno 1875.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0[0	2° semestre 1875	—	—	75 70	75 60	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0[0	1° ottobre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0[0	2° trimestre 1875	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860-64	1° aprile 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 25
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	76 90
Detto detto Rothschild	1° giugno 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	75 55
Prestito Nazionale	1° dicembre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de'Tabacchi	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0[0	1° gennaio 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1874	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	1° gennaio 1875	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1440
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	487 —
Società Generale di Credito Mob. Ital.	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fond. Banco S. Spirito	1° aprile 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° gennaio 1875	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obblig. Alta Italia Ferr. Pontebba	1° gennaio 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Rom. per l'illum. a Gas	1° semestre 1875	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	520 —
Gas di Civitavecchia	1° gennaio 1874	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	450 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Industriale e Commerciale	1° luglio 1874	250 —	175 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	105 65	105 50	— —
Marsiglia	90	— —	— —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	26 70	26 65	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	— —	— —	21 35
Sconto di Banca	— —	— —	— —	— —

Osservazioni

Prezzi fatti:

5 0[0 — 2° sem. 1875: 75 62 1[2 cont.; 1° sem. 1875: 78 15 fine.

Il Deputato di Borsa: G. Rigacci | Il Sindaco: A. Pieri.

(3ª *pubblicazione*)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

MANIFESTO.

Il signor Carlo Tozzi agente generale della Società anonima la *Nouvelle Arborèse* ha presentato domanda per ottenere la Sovrana concessione della miniera di piombo detta Piccalinna, in territorio del comune di Guspini, la quale fu già dichiarata scoperta e concessibile con decreto ministeriale dell'11 maggio 1874 ad istanza della suddetta Società;

A senso dell'art. 43 della legge 20 novembre 1859, n. 3755, si porta ciò a pubblica conoscenza perchè chiunque lo creda di suo interesse possa fare nei modi e dentro il termine di cui all'art. 44 della citata legge quelle opposizioni che stimerà del caso;

La chiesta concessione comprenderà un'estensione di trecentosessantacinque ettari delimitata dal poligono A. B. C. D. E. F. G. H. I. L. A. delineato con linee rosse sul piano prodotto dalla Società, e vidimato dall'ingegnere delle miniere del Distretto in data 15 aprile 1875;

I lati di questo poligono sono rettilinei ad eccezione di B. C. determinato dalla strada nuova, che da Guspini conduce alla miniera di Montevecchio, e del lato F. G. determinato dalla strada antica da Montevecchio a Guspini;

I vertici del poligono cadono rispettivamente in A. pilastro che trovasi sul limite orientale delle concessione di Montevecchio sotto il cantiere Anglo-Sardo (limite della concessione Sciria);

B. Bivio delle due strade vecchia e nuova da Montevecchio a Guspini (limite della concessione Sciria);

C. Acquedotto che sottopassa la strada nuova da Guspini a Montevecchio al piede di Maestro di Conca Mossa (limite della concessione Sciria);

D. Sommità del Monticchio tracchitico di Conca Mossa suddetto (limite della concessione Sciria);

E. Sommità del monte Pª Nanieddu (limite della concessione Sciria);

F. Bivio formato dalla strada vecchia da Guspini a Montevecchio con quella da Guspini ad Arbus (limite della concessione Sciria);

G. Croce detta Perda Bianca sulla strada antica da Guspini a Montevecchio all'uscita del villaggio di Guspini (limite della concessione Sciria);

H. Spigolo sud-ovest della casa Sisinnio Lixi;

I. Sommità del monte detto S'Euna S'Oliu;

L. Punto d'intersezione formato dal prolungamento della retta che dal pilastro indicante il vertice S. E. del poligono della concessione di Montevecchio va al pilastro che trovasi sul limite orientale della or detta concessione sotto il cantiere Anglo-Sardo, colla retta determinata dalla sommità del monte S'Euna S'Oliu, e del pilastro posto sul monte Corongiu Lino, costrutto dal concessionario della miniera di Montevecchio alla distanza di qualche metro dal vertice nord-est della sua concessione;

Per indicare il punto L. venne eretto un pilastrino in granito di sezione quadrata 0m 30 × 0m 30, il quale si eleva di 0m 40 su un pilastro di muratura avente una sezione 0m 80 × 0m 80 ed un'altezza di 0m 85;

Il detto prisma di granito porta il noto segno dei martelli in croce e la corrispondente lettera del piano;

I punti A. D E. si trovano determinati dai pilastrini limiti della miniera di Montevecchio e di Sciria su ricordate. Sui rimanenti punti B. C. F. G. H. L. abbastanza individuati di lor natura, si credette inopportuno il collocare pilastrini limiti, tanto più che le località non sono adattate alla conservazione di simili segnali.

Cagliari, 12 maggio 1875.

2513 IL PREFETTO.

MUNICIPIO DI TOLENTINO

Avviso d'asta.

Deliberatasi dal Consiglio comunale la rinnovazione per un sessennio dell'affitto dei due molini comunali posti presso questa città, affitto d'aver principio coi primi del prossimo dicembre, si notifica che il giorno 20 corr. mese alle ore 11 ant. si terrà avanti il sottoscritto sindaco in questa municipale residenza pubblica asta per l'affitto di cui sopra.

L'asta sarà aperta sull'annua corrisposta di L. 12,000 e sarà tenuta ad estinzione di candela vergine a termini del regolamento sulla Contabilità dello Stato 4 settembre 1870.

Non si riceveranno offerte inferiori a L. 50. La delibera seguirà a favore del migliore offerente, salva la mig'ioria del ventesimo; il termine utile per la quale resta fissato fino al mezzogiorno del 10 p. v. luglio.

Le offerte saranno precedute dal deposito di L. 400 in numerario a garanzia delle spese d'asta e del contratto che sono a carico del deliberatario e da altro deposito in garanzia delle offerte da farsi avanti il sottoscritto sia in numerario sia in cartelle del Debito Pubblico da calcolarsi al corso legale corrispondente ad un decimo dell'annua corisposta su cui si apre l'incanto.

Il contratto sarà poi garantito mediante ipoteca su fondi stabili per una somma corrispondente a due terzi dell'annua corrisposta per cui l'affitto resterà deliberato.

Il municipio assignerà all'affittuario le acque occorrenti a muovere tre mole in ciascun molino. È poi a carico dello stesso municipio la manutenzione della chiusa e canale vallato per cui le acque stesse sono derivate dal Chienti.

Presso quest'ufficio di segreteria è ostensibile il relativo capitolato d'affitto.

Dalla Pubblica Residenza, li 2 giugno 1875.

Il Sindaco: GRAZIANO MICCIANI.

2803 *Il Segretario:* Dott. A. GABULLI.

N. 13376.

REGIA PREFETTURA DI ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinnovazione dell'asfalto sulle terrazze della 3ª e 4ª divisione del nuovo stabilimento penitenziario di Civitavecchia per L. 14,990.

Avviso d'incanto definitivo.

Essendo stata presentata la miglioria del ventesimo sul ribasso del 3 per cento fatto nel primo incanto, si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimer. del giorno 22 del corrente mese di giugno, nell'uffizio di prefettura, davanti l'illustrissimo signor prefetto od a suo delegato, si terrà pubblico incanto per l'appalto della rinnovazione dell'asfalto da farsi sulle terrazze della 3ª e 4ª divisione del nuovo stabilimento penitenziario in Civitavecchia.

La perizia ed il capitolato per la detta rinnovazione furono eseguiti dall'uffizio del Genio civile in data delli 19 marzo 1875, e sono depositati in questa segreteria, ove saranno ostensibili a chiunque in tutte le ore d'uffizio.

Avvertenze:

1. L'asta si terrà colle formalità prescritte dal regolamento di Contabilità generale dello Stato 4 settembre 1870, ad estinzione di candela vergine, e sarà aperta nella cifra succitata di L. 14,990, diminuita del 3 per cento ed indi del 5 per cento.

2. Per essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti presentare un certificato d'idoneità, rilasciato dall'uffizio del Genio civile, in data non anteriore di sei mesi al giorno dell'asta.

3. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare una cauzione provvisoria di lire 1000 in danaro o biglietti di Banca, ed all'atto della stipulazione del contratto una cauzione definitiva di un decimo della somma di delibera in danaro o biglietti di Banca od in cartelle del Debito Pubblico.

4. Il lavoro dovrà essere ultimato entro il termine di giorni novanta naturali e consecutivi a decorrere dal giorno della consegna del medesimo, colla penale del pagamento di L. 10 per ogni giorno di ritardo.

5. Nell'esecuzione del lavoro saranno osservate tutte le condizioni del capitolato speciale suindicato e del generale per gli appalti delle opere di conto dello Stato, approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto del 31 agosto 1870.

6. Nel corso dell'esecuzione del lavoro i pagamenti saranno fatti in tre rate a seconda dell'avanzamento del medesimo.

7. Tutte le spese d'asta, registro, bollo e copie di contratto sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 4 giugno 1875. **Per l'Ufficio di Prefettura**

2809 C. avv. PIANI.

SOCIETÀ ITALIANA DEI CEMENTI E DELLE CALCI IDRAULICHE

BERGAMO

A seguito della determinazione presa nell'assemblea generale del 31 marzo 1875 ed in relazione all'art. 6 dello statuto sociale il Consiglio d'amministrazione invita i signori azionisti ad eseguire contro produzione del relativo titolo il versamento del VI° decimo sulle azioni in L. 25 caduno.

In questa occasione verrà computato nel versamento l'importare del dividendo 1874 in L. 6 25 e dell'interesse 1° semestre 1875 in L. 3 75 per azione.

Il pagamento dovrà eseguirsi dal 1° al 15 luglio prossimo venturo:

In **Milano**, presso la Banca generale, via Alessandro Manzoni, n. 12.

In **Bergamo**, presso la Banca Mutua Popolare, piazza Cavour.

Per ogni conseguente effetto si ricorda il disposto dell'art. 7 dello statuto sociale.

Bergamo, 1° giugno 1875.

2798 **L'Amministrazione.**

CITAZIONE PER INVENTARIO.

A termini e per gli effetti degli articoli 863, 868 e 869 del Codice di procedura civile e in base di ordinanza del R. tribunale civile e correzionale di Forlì in data 3 stante, si citano gli eredi usufruttuari e proprietari istituiti nonchè i legatari nominati dal fu conte Giambattista Soardi di questa città e qui morto il 15 del p. p. mese di maggio, con testamento segreto consegnato nel 4 settembre 1852, aperto e pubblicato nel 16 maggio suddetto per atti dell'infrascritto notaro, ad intervenire venerdì 11 corrente, alle ore 8 antimeridiane, nella casa di proprietà o d'ultima abitazione del prefato defunto, in via Soardi, al civico n. 127, per ivi assistere alla remozione dei sigilli, nonchè alla redazione dell'inventario che seguiranno per atti del medesimo notaro.

Rimini, li 4 giugno 1875.

2805 LUIGI CASARETTO notaro.

REGIA PRETURA

del 4° Mandamento di Roma.

Ad istanza del signor Alessandro Cicalè, che elegge domicilio in Roma, via del Pellegrino, n. 16, presso il di lui procuratore signor Antonio Cicalè, io Rossini Giuseppe usciere sottoscritto cito nuovamente a forma dell'articolo 141 Codice di procedura civile Filippo Fioretti a comparire avanti il R. pretore del suddetto mandamento nella udienza del cinque luglio prossimo, alle ore 9 antimeridiane, per sentirsi condannare solidalmente col citato Andrea Ferranti al pagamento di lire 257 05 per competenze e spese di operazioni di agrimensore eseguite nel territorio di Sermoneta, ordinare l'esecuzione provvisoria della sentenza non ostante opposizione od appello e senza cauzione, colla condanna agli interessi e spese.

Roma, 5 giugno 1875.

2802 ROSSINI GIUSEPPE, usciere.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI PERUGIA

N. 9.

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che, dovendosi addivenire alle provviste periodiche di frumento per l'ordinario servizio del pane alle truppe, nel giorno 14 giugno andante, alle ore 10 antimeridiane, presso la Direzione suddetta (sita in piazza S. Giovanni e S. Bernardo al civico n. 3) ed avanti al direttore, si terranno pubblici incanti a partiti segreti, per appaltare la seguente provvista di

Frumento occorrente al panificio militare di Ancona.

Designazione dei magazzini nei quali deve essere fatta la consegna del genere	Grano da provvedersi		Num. dei lotti	Quantità per cadun lotto *Quintali*	Somma per cauzione di cadun lotto	Rate uguali di consegna	TEMPO UTILE per le consegne
	Qualità del genere	Quantità totale in quintali					
ANCONA . .	Nazionale	1500	15	100	L. 200	2	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto; e la seconda rata dovrà pure essere consegnata entro dieci giorni, coll'intervallo però di giorni cinque dopo l'ultimo del tempo utile per la consegna della prima.

Il grano dovrà essere crivellato, del raccolto dell' anno 1874, conforme ai campioni esistenti presso questa Direzione e presso la Sezione di Commissariato Militare di Ancona, del peso netto non minore di chilogrammi 75 per cadun ettolitro e dovrà avere tutti i requisiti indicati nei capitoli d'appalto.

I capitoli d'appalto generali e parziali sono visibili in tutte le Direzioni di Commissariato Militare del Regno non che presso la Sezione di Ancona.

Gli accorrenti potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, i quali saranno deliberati a favore di chi con propria offerta segreta avrà proposto un prezzo per ogni quintale di frumento maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato in apposita scheda segreta del Ministero che servirà di base all'asta e che verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Nell'interesse del servizio il Ministero della Guerra ha ridotto i fatali, ossia termine utile per presentare offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, a giorni 5 decorribili dalle ore undici antimerid. precise (tempo medio di Roma) del giorno della provvisoria aggiudicazione.

Gli aspiranti a detta provvista per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno produrre alla Direzione che procede all'appalto, la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nella Cassa dei depositi e prestiti o nelle Tesorerie provinciali della somma suindicata, per ognuno dei lotti per cui intendono fare offerta, che pei deliberatari sarà poi convertito in cauzione definitiva secondo le vigenti prescrizioni.

Qualora detti depositi vengano fatti in cartelle del Debito Pubblico del Regno, tali titoli non saranno ricevuti che pel valore ragguagliato a quello del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà fatto il deposito.

I partiti dovranno essere presentati su carta filigranata col bollo ordinario di L. 1, debitamente firmati e suggellati.

Le offerte non suggellate o condizionate non saranno ammesse, come pure non saranno ammesse le offerte fatte per via telegrafica, o quelle estese in carta non filigranata, quantunque vi fosse apposta la marca da bollo corrispondente al bollo ordinario di lira una.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli uffizi di Direzione o di Sezione di Commissariato Militare.

Di questi partiti però sarà tenuto conto solo quando arrivino a questa Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto e siano corredati della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

Tutte le spese inerenti agl'incanti ed ai contratti saranno a carico dei deliberatari, come pure saranno a loro carico le spese per la tassa di registro giusta le leggi in vigore.

Perugia, 5 giugno 1875.

Per detta Direzione
Il Sottotenente Commissario: L. MICHELETTI.

2819

DELIBERAZIONE. 2526
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Solmona con sentenza del 5 maggio 1875, sulla istanza di Generosa Urbanucci madre amministratrice dei beni dei figli minori procreati col fu Pietrantonio Ruggiero a nome Leonardo, Benedetto, Vincenzo e Ruggiero di Castel di Sangro, ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare in titolo al portatore l'annua rendita di lire ottantacinque (5 per cento) risultante da certificato 24 aprile 1862, rilasciato in Napoli, numero 5389-188329, intestata al suddetto fu Pietrantonio Ruggiero per cauzione quale notaio in Castel di Sangro, dichiarandola sciolta da siffatto vincolo. Ha ordinato che il titolo al portatore sia consegnato al signor Giuseppe Timoteo Ruggiero* in vista dello istrumento di mutuo con ipoteca che costui stipulerà a favore dei detti minori per tempo determinato corrispondendo a costoro l'annuo interesse di lire cento.

* Il nome *Ruggiero* venne omesso nella prima inserzione eseguita nel numero 122 di questa *Gazzetta*.

P. N. 25930. S. P. Q. R.

Notificazione di vigesima

Mediante ribasso di centesimi 25 per ogni 100 lire sulla somma di L. 13,875 25 prevista pei lavori di rinnovazione della via del Tempio della Pace con costruzione di chiaviche ed incondottamento delle acque dei tetti, ebbe ieri luogo l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto. Ora si avverte il pubblico che il tempo utile a presentare col mezzo delle schede le migliorie di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione, scade al mezzodì del giorno 19 corrente; ferme restando tutte le condizioni contenute nella notificazione d'asta dei 17 decorso maggio, n. 22823.

Dal Campidoglio, li 3 giugno 1875.

2771 *Il Segretario Generale:* G. FALCIONI.

P. N. 26239. S. P. Q. R.

Notificazione di vigesima.

Essendosi ottenuto il ribasso di un centesimo sul prezzo di L. 2 75 previsto per ogni cassa di legno occorrente pel trasporto e seppellimento dei cadaveri dei poveri al pubblico cemeterio, si avverte chiunque abbia interesse che il tempo utile a presentare mediante schede le migliorie di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione scade al mezzodì del giorno 21 del corrente mese; ferme restando tutte le condizioni espresse nell'avviso d'asta del 19 del testè decorso maggio, n. 23511.

Dal Campidoglio, li 5 giugno 1875.

2810 *Il Segretario Generale:* GIUSEPPE FALCIONI.

VENDITA GIUDIZIALE.

Si notifica che ad istanza del signor Loreto Tomei, domiciliato in Roma, ed elettivamente presso lo studio legale del procuratore signor Pietro Cavi, creditore inscritto surrogato all'avvocato Francesco Rosi negli atti dell'espropriazione, si procederà a danno di Antonio Becchetti, domiciliato al vicolo del Cinque, n. 18, alla vendita giudiziale da farsi innanzi la seconda sezione del tribunale civile di Roma nell'udienza del giorno 10 luglio 1875 dell'utile dominio dell'infrascritto stabile sul prezzo di lire 42,770 37, ribassato di cinque decimi susseccutivi il primo prezzo di stima.

Utile dominio della casa posta in Roma, rione Trastevere, vicolo del Cinque, ai civici numeri 18 e 19, confinante con la detta via e con la proprietà Viscoglioai, Petti e Scagliosi, distinta in mappa col n. 1107; detta casa è gravata dall'annuo canone di sc. 30, pari a lire 161 25.

Le condizioni di tal vendita trovansi descritte nel relativo bando.

2791 VINCENZO VESPASIANI usciere.

TRIBUNALE CIV. DI VIGEVANO.
Tramutamento di cartelle del Debito Pubblico.
(2ª *pubblicazione*)

Si rende noto a chi di ragione che con decreto 19 maggio 1875 di questo tribunale si dichiarò spettare esclusivamente al cav. prof. don Faustino Monti la proprietà dei seguenti certificati sotto i numeri:

N. 12329 della rendita di L. 160
" 1070 " " 100
" 1071 " " 100
" 46174 " " 800
Totale L. 1160

e tutti intestati al di lui padre Monti don Luigi.

Ed alla signora Carolina Monti vedova del notaio Secondo Bonacossa spettare i seguenti certificati di rendita al nome pure del suunominato Luigi Monti, cioè:

N. 1067 della rendita di L. 100
" 1068 " " 100
" 1069 " " 100
" 1072 " " 75
Totale L. 375

e conseguentemente autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operarne il tramutamento rispettivamente a favore dei suddetti cavaliere Monti Faustino e Monti Carolina vedova Bonacossa.

Vigevano, 22 maggio 1875.

2533 CASALINI sost CURTI proc.

NOTIFICANZA. 2806
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Novara con decreto delli 29 maggio 1875 ha disposto come segue sul ricorso del notaio Marco Penotti fu avv. Giuseppe:

Il tribunale,

Sentita in camera di consiglio la relazione del sovraesteso ricorso e degli unitivi documenti,

Dichiara spettare al ricorrente notaio Marco Penotti fu Giuseppe, di Orta Novarese, quale legittimo cessionario, in proprietà assoluta, li certificati del Debito Pubblico dello Stato n. 12112, in data 1° maggio 1862, della rendita di lire 180, intestato a Luigi Gippino-Verona fu Giuseppe Maria, e n. 12113, in data 1° maggio 1862, della rendita di lire 160, intestato a Gippino-Verona Catterina fu Giuseppe Maria, entrambi di Orta Novarese.

Autorizza conseguentemente la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento di tali certificati nn. 12112 e 12113 sovramenzionati, in altrettanti certificati di egual rendita al portatore, da consegnarsi al predetto ricorrente notaio Marco Penotti, di Orta Novarese.

La presente pubblicazione si fa in adempimento degli articoli 89 e 90 del decreto e regolamento del dì 8 ottobre 1870, n. 5942.

Novara, 1° giugno 1875.

LANCIA sost. PIANTANIDA proc.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL DISTRETTO MILITARE DI FIRENZE N. 11

AVVISO DI PROVVISORIO DELIBERAMENTO.

A termini dell'art. 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 4 maggio 1875, modello n. 4, per l'appalto degli infrascritti oggetti, è stato in incanto d'oggi deliberato mediante i ribassi sottonotati.

N° d'ordine	INDICAZIONE degli oggetti	Quantità	N. dei lotti	Quantità per ciascun lotto	Prezzo di ogni paio	Importo di cadun lotto	RIBASSO per cento	Somma per cauzione e per ogni lotto	Termini per la consegna
1	Scarpe (paia). .	10000	20	500	7 50	3750 »	8 55 per i primi 2 lotti 6 06 per i secondi 10 lotti 6 01 per gli altri 8 lotti	400 »	Per ogni lotto { N. 300 paia alla fine di agosto. N. 200 paia alla fine di settembre.

Dimostrazione delle taglie da costruirsi per ogni lotto.

Indicazione del numero	Taglia 1ª	Taglia 2ª	Taglia 3ª	Taglia 4ª	Totale
del numero 26	»	25	30	»	55
del numero 28	»	9	120	50	179
del numero 29	16	33	56	50	155
del numero 30	»	21	35	12	68
del numero 31	8	11	12	12	43
Totali	24	99	253	124	500

Epperciò si reca a pubblica notizia che il termine utile, ossia li fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo scadono il giorno 9 giugno 1875, al tocco dopo mezzodì (tempo medio di Roma), spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

2821 Dato in Firenze, addì 25 maggio 1875. *Il Direttore dei Conti:* FERRARI.

DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Milano, sezione quarta promiscua, in camera di consiglio, composta dei signori dott. Giuseppe Bassi vicepresidente, dott. Paolo Valle giudice, dott. Dionigi Massazza giudice,

Sull'instanza di Sangalli Luigi, prodotta anche nell'interesse di tutti i coeredi del fu Amadeo Sangalli;

Sentita la relazione del giudice delegato;

Visti gli atti e le conclusioni del Pubblico Ministero;

Ritenuto che dall'atto di morte ricevuto dall'ufficiale dello stato civile di questa città risulta come il Sangalli Amadeo sia morto in Milano nel 4 ottobre 1868;

Che dall'atto di notorietà 3 aprile 1869, ricevuto dal pretore del mandamento 3° in luogo, consta come lo stesso Sangalli con testamento olografo 18 giugno 1868, unito al ricorso, che non fu mai eccepito da alcuno e che è l'ultimo che si conosca, abbia disposto dell'usufrutto vitalizio a favore della di lui moglie Giovanna Mella, lasciando quindi che la proprietà e l'eredità relativa si devolvesse agli eredi legittimi, ossia per una quarta parte al fratello Luigi Sangalli e per esso predefunto in parti eguali ai suoi figli ragioniere Luigi, Carlo, Giuseppe, Antonio e Francesca

Per una quarta parte al fratello Angelo Sangalli e per esso pure resosi defunto in parti eguali i suoi figli Francesco, Antonia Giuseppa e Rosa.

Per una quarta parte alla sorella Ambrogia Sangalli maritata Rossi e per essa parimenti predefunta in parti eguali ai suoi figli Leone ed Amalia Rossi fu Francesco.

Per una quarta parte alla sorella, ancora vivente, Maddalena Sangalli maritata Tanzi.

Non essendovi alcun altro avente interesse a cui per legge spetti alcuna parte dell'eredità di Amadeo Sangalli;

Ritenuto che dal certificato rilasciato dall'ufficiale dello stato civile di Milano risulta come la Melli Giovanna, usufruttuaria in forza del citato testamento, siasi resa defunta nel 16 febbraio 1869;

Che dal certificato di morte 11 febbraio 1875 è posto in essere come il Sangalli Luigi figlio di Giovanni Antonio e Veronelli Giuseppa, e quindi fratello dell'Amadeo Sangalli, sia morto nel 18 ottobre 1865 in Monza;

Che dal relativo atto di notorietà ricevuto dal pretore del mandamento primo in Monza risulta come lo stesso Luigi Sangalli non fece alcun atto di ultima volontà, e lasciò viventi i figli ragioniere Luigi, Giuseppe, Antonio Francesco maritata Longhi, e Carlo (i quali in rappresentanza del loro padre successero al loro zio Amadeo Sangalli per la quarta parte);

Che dal certificato di morte del 23 gennaio 1875 è stabilito come il Sangalli Angelo figlio esso pure delli furono Giovanni Antonio e Veronelli Giuseppa (e quindi fratello dell'Amadeo Sangalli) sia morto in questa città nel 14 settembre 1845);

Che dal relativo atto di notorietà consta come detto Angelo Sangalli non abbia disposto delle sue sostanze lasciando viventi i figli Rosa, Giuseppina, Antonia e Francesco (i quali in rappresentanza del loro padre successero al loro zio Amadeo Sangalli per la quarta parte);

Che dal certificato del 23 gennaio 1875 risulta come Sangalli Ambrogia sia morta nell'ospedale di Pavia nel 16 novembre 1858, figlia la stessa delli furono Giovanni Antonio e Giuseppina Veronelli (e quindi sorella dell'Amadeo Sangalli);

Che dal relativo atto di notorietà è accertato come la medesima non abbia disposto delle sue sostanze, lasciando in eredi legittimi i di lei figli Amalia e Leone Rossi (i quali in di lei rappresentanza successero al loro zio Amadeo Sangalli);

Che dall'atto di decesso rilasciato dall'ufficiale dello stato civile in Monza è posto in essere come il Carlo Sangalli, figlio del fu Sangalli Luigi, è chiamato all'eredità del Sangalli Amadeo in rappresentanza del detto di lui padre, sia morto nel giugno 1871;

Che dal relativo atto di notorietà ricevuto dal pretore del mandamento 1° di Monza consta come lo stesso Sangalli Carlo non abbia disposto delle sue sostanze, lasciando in unici eredi legittimi chiamati a raccogliere la di lui eredità i suoi fratelli e sorella, cioè ragioniere Luigi, Giuseppe Antonio e Francesca maritata Longhi;

Che dall'istromento 1° febbraio 1870, registrato il 21 stesso mese, è posta in essere la cessione acconsentita dalla Maddalena Sangalli della sua quota parte sull'eredità del fratello Amadeo alla sua figlia Teresa Tanzi vedova Viganò, ed a Beatrice, Gerolamo, Vittorio Fumagalli fu Antonio, essendosi nell'interesse dei due ultimi, come minori di età, sentito il consiglio di famiglia, che con sua deliberazione del 2 luglio 1874 e di cui nel verbale assunto dalla pretura del mandamento 1° in Monza, approvò a che venissero fatte le opportune pratiche pel tramutamento in rendita al portatore del certificato nominativo della rendita di lire 55, intestato al fu Amadeo Sangalli;

Ritenuto che al primo ricorso in data 1° agosto 1874 apposero la loro sottoscrizione tutti gli intervenuti, che perciò è da accogliersi la fatta domanda;

Per questi motivi:

Visti gli articoli 82 e seguenti del regolamento sul Debito Pubblico,

Autorizza la Direzione del Debito Pubblico in Firenze a tramutare senza sua responsabilità il certificato nominativo n. 639 del Debito Pubblico del Regno d'Italia, consolidato 5 per 0[0], della rendita di lire 55, emesso il 22 febbraio 1862 in Milano ed intestato a Sangalli Amadeo fu Antonio, di Milano, in certificati al portatore da consegnarsi ai succitati coeredi del fu Sangalli Amadeo, od a chi per essi munito di regolare mandato.

Milano, 3 maggio 1875.

Bussi vicepresidente.

2789 Bernardi canc.

AVVISO DI VENDITA.

A richiesta di Filippo Maria Salini, residente in Roma, si procederà a carico di Nicola Graziosi alla vendita dell'infrascritto fondo che avrà luogo innanzi la seconda sezione del tribunale civile di Roma nell'udienza del dì 8 luglio 1875 sul prezzo di stima ribassato di otto decimi consecutivi, cioè su lire 43,285 14.

Stabile ad uso di opificio con tutti i suoi annessi e connessi, posto in Roma, via di S. Gregorio in Velabro, ai civici numeri 4, 4-A, 5, 5-A e B, gravato dall'annuo canone di lire 7 50, confinante con la via di S. Gregorio in Velabro ed il vicolo detto della Marrana.

Le condizioni di tal vendita trovansi descritte nel relativo bando.

2792 Vincenzo Vespasiani usciere.

R. Tribunale di Commercio

di Roma.

Il signor vicepresidente del suddetto tribunale e giudice delegato agli atti del fallimento di Angelucci Domenico con sua ordinanza in data d'oggi ha convocato i creditori tutti di detto fallimento, i crediti dei quali sono verificati e confermati con giuramento, pel 17 giugno corrente, alle ore 12 meridiane, nella camera di consiglio di questo tribunale per deliberare sulla formazione del concordato.

Roma, 3 giugno 1875.

2801 Il vicecanc. E. Pasti.

ESTRATTO DI DECRETO

(2ª *pubblicazione.*)

Si rende a pubblica notizia che il Regio tribunale civile di Sondrio, sul ricorso prodotto da Sassella Marta fu Protasio per sè ed in rappresentanza del di lei figlio minore Pedretti Protasio fu Lorenzo, tutti di Grosio, diretto a conseguire la dichiarazione di assenza del rispettivo figlio e fratello Pedretti Pietro con decreto 24 novembre 1874 ebbe a pronunciare

Che prima ed avanti ogni cosa siano assunte giurate sommarie informazioni all'oggetto di accertare se il sunnominato Pedretti Pietro fu Lorenzo siasi effettivamente assentato da Grosio nel giorno 11 novembre 1858 munito di regolare passaporto, e siasi diretto verso l'Oceania, e che da quell'epoca sino ad oggi non siasi mai avuto di lui notizie, quale età avesse allorchè si dipartiva da Grosio, e se fosse di sana e robusta costituzione, se si conoscono le cause determinanti la sua partenza, o qualche motivo che abbia potuto impedire che si avessero di lui ulteriori notizie, commettendo al signor pretore di Grossotto di assumere le suddette informazioni, ordinando la notificazione di questo decreto alla porta dell'ultimo domicilio dell'assente, e per due volte in estratto coll'intervallo di un mese nel Giornale degli annunzi giudiziari di questo Distretto, e nel Giornale ufficiale del Regno, deputando in curatore speciale al predetto Pedretti Pietro presunto assente, il di lui zio Sassella Protasio di Grosio pegli effetti del giudizio.

Sondrio, il 28 aprile 1875. 2008

BANCA TOSCANA DI CREDITO

2799

Riassunto della situazione del dì 31 del mese di maggio 1875.

.pitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolazione (R. D. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 5,000,000

ATTIVO.

Voce	Dettaglio				Importo
Cassa e riserva				L.	8,476,673 49
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta — a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 6,049,923 78	6,049,923 78	„	6,049,923 78
	id. maggiore di 3 mesi	„ „			
	Cedole di rendita e cartelle estratte	„ „			
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	„ „			
	Cambiali in moneta metallica	„ „	„		
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	„ „			
Anticipazioni				„	6,185,610 07
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 1,433,957 64		„	1,433,957 64
	Id. id. per conto della massa di rispetto	„ „			
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza	„ „			
	Effetti ricevuti all'incasso	„ „			
Crediti				„	5,182,310 11
Sofferenze				„	16,792 46
Depositi				„	12,258,167 „
Partite varie				„	506,111 05
			Totale	L.	40,109,545 60
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				„	73,032 46
			Totale generale	L.	40,182,578 06

PASSIVO.

Voce		Importo
Capitale	L.	10,000,000 „
Massa di rispetto	„	160,000 „
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	„	14,997,390 „
Conti correnti ed altri debiti a vista	„	„
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	„	1,733,737 46
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	„	12,258,167 „
Partite varie	„	667,009 15
Totale	L.	39,816,303 61
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	„	366,274 45
Totale generale	L.	40,182,578 06

Distinta della Cassa e Riserva.

Voce		Importo
Oro	L.	5,000,000 „
Argento	„	„
Bronzo	„	3,473 49
Biglietti consorziali	„	2,803,660 „
Riserva	L.	7,807,133 49
Biglietti di altri Istituti d'emissione	„	669,540 „
Totale	L.	8,476,673 49

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	Importo
da L. 50	22,469	L. 1,123,450 „
da „ 100	34,631	„ 3,463,100 „
da „ 200	13,892	„ 2,778,400 „
da „ 500	9,693	„ 4,846,500 „
da „ 1000	23	„ 23,000 „
	Somma	L. 14,234,450 „

Biglietti ecc. di tagli da levarsi di corso.

Valore	Numero	Importo
da L. 20	104,670	L. 2,093,400 „
	Totale	L. 14,327,850 „

Il rapporto fra il capitale	L. 5,000,000 00	e la circolazione	L. 14,327,850 00	è di uno a 2 86
Il rapporto fra la riserva	L. 7,807,133 49	la circolazione L. 14,327,850 00 e gli altri debiti a vista L „	L. 14,327,850 00	è di uno a 1 83

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

Voce		
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L.	5 00
Sulle cambiali pagabili in metallo	„	„
Per le anticipazioni su titoli e valori	„	6 00
Per le anticipazioni su sete	„	„
Per le anticipazioni su altri generi (*Banco di Napoli*)	„	„
Sui conti correnti passivi	„	2 50

Voce		
Prezzo corrente delle azioni	L.	660 00
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato (Acconto)	„	6 00

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Si fa noto che il tribunale civile di Monteleone di Calabria, sulla domanda del senatore Enrico Gagliardi fu marchese Francesco, tanto nel suo proprio nome che quale amministratore dei beni dei suoi figli minori Francesco, Domenico e Luigi, e questi eredi dello zio cav. Domenico Gagliardi, domiciliati tutti in Monteleone di Calabria, dispose quanto segue:

Il tribunale in camera di consiglio, provvedendo sulla domanda sporta dal marchese Enrico Gagliardi, con atto del 2 novembre 1874 si accoglie ed all'effetto delibera e dispone quanto appresso:

1° Dichiara che le lire ottocentocinquanta depositate dal fu marchese Francesco Gagliardi per cauzione del notaio Antonio Costa si appartengono al marchese Enrico Gagliardi ed ai di costui figli Francesco, Domenico e Luigi, e diventeranno esigibili a vincolo finito.

2° Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione della rendita sulla suddetta somma di lire ottocentocinquanta depositata per la cauzione del notaio Antonio Costa in testa ad esso marchese Enrico Gagliardi ed ai figli di lui a nome Francesco, Domenico e Luigi, da esigersi una metà nello interesse del primo e l'altra metà nello interesse di questi ultimi.

Fatto e deliberato in Monteleone nella camera del consiglio oggi li 31 dicembre 1874 dai signori cav. Orazio Scalfaro presidente, Ceravolo Domenico Antonio e Moliterni Giovanni giudici.

Firmati: Orazio Scalfaro — D. Ant. Ceravolo — G. Moliterni — S. Giordano. 2780

TRAMUTAMENTO DI RENDITA.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Vigevano con suo decreto in data 11 corrente maggio, dietro ricorso di Borani Giovanni del vivo Giuseppe, domiciliato a Vigevano, quale erede del fu Carlo Morone di Vigevano, autorizzava la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento in rendita al portatore delle rendite nominative, l'una di lire venticinque apparente dal certificato num. 70266, a favore del nominato Borani, in data di Torino 1° maggio 1863, e l'altra di lire trentacinque apparente da certificato n. 70267, a favore dello stesso Borani, in data pure di Torino 1° maggio 1863, nonchè di quella di lire tre, centesimi diecinove apparente dall'assegno provvisorio al portatore num. 9012, in data di Torino 31 ottobre 1862, da consegnarsi le cartelle così tramutate ad esso richiedente od a chi sarà dal medesimo munito di regolare mandato.

Vigevano, 20 maggio 1875.

2517 BORANI* GIOVANNI.

* E non *Bonacci* come si stampò nel n. 122 di questa *Gazzetta*.

REGIA PRETURA

del 2° Mandamento di Roma.

Girolamo Ricci, domiciliato via della Chiavica, n. 50, rappresentato dal procuratore Agostino Pace,

Cita Antonio Taliani, d'incognito domicilio e dimora, a comparire innanzi il pretore del 2° mandamento di Roma, nella sua nota residenza, ed all'udienza di martedì 6 luglio 1875, ore 12 meridiane, per quivi in riassunzione del giudizio promosso con atto 15 gennaio 1874, usciere Berti, sentirsi condannare al pagamento di lire 52 90, importo di agenzia e proxenetico; agli interessi legali dal giorno della domanda, ed alle spese del giudizio, ed esecuzione provvisoria non ostante opposizione od appello e senza cauzione.

Roma, 6 giugno 1875.

2800 LUIGI SECONDIANI usciere.

CAMERANO NATALE, gerente.

ROMA Tip. EREDI BOTTA.